

Nella predetta mensa la ricorrente esponeva si servissero in media tra i 36 e gli 80 pasti e ed in quel contesto la ricorrente veniva nominata "responsabile della mensa".

A seguito di subentro nella gestione del servizio mensa di Spa ad

Spa a far data dall'aprile 2015, e nonostante l'impegno della subentrante a fornire prima dell'avvio del servizio l'elenco dettagliato delle nuove condizioni individuali di assunzione per il personale interessato alle organizzazioni sindacali (impegno questo non ottemperato) la ricorrente in data 27.4.2015 veniva assunta da

Spa con contratto di IV livello CCLN per 36 ore settimanali con qualifica di cuoca. In data 31.7.2015 Spa comunicava alla il trasferimento della sede di lavoro in Piacenza presso il Comando Provinciale Carabinieri motivando detto trasferimento ad esigenze organizzative.

Ne seguivano incontri volti a contemperare le esigenze contrapposte delle parti, avendo la ricorrente eccepito difficoltà nel poter prestare la propria opera in dette condizioni di luogo, oltre che l'impugnativa del trasferimento da parte della la quale in sede giudiziale eccepiva poi l'illegittimità ed inefficacia del trasferimento per carenza di motivazione, formulava istanza ex art. 700 c.p.c per la sospensione del provvedimento di trasferimento imposto dal datore di lavoro (fase cautelare poi definita con cessazione della materia del contendere stante il ritiro del provvedimento da parte del datore di lavoro stesso in attesa del giudizio di merito), nonché formulava riserva di azione in separato giudizio per lamentato danno alla persona della ricorrente in conseguenza dello stress derivante dall'imposto trasferimento datoriale. Il tutto con vittoria di spese di lite.

In note conclusive parte ricorrente dava atto di aver beneficiato di un periodo di malattia a fronte di asserita patologia da stress derivante dall'imposto trasferimento ed al rientro di essersi determinata a presentare dimissioni. Parte Spa resisteva in giudizio ritenendo legittimo ed efficace il provvedimento di trasferimento della contestando la sussistenza di qualsivoglia diritto della ricorrente al non trasferimento e concludendo con richiesta di mandare assolta Spa da qualsivoglia pretesa ex adverso vantata, previo rigetto del ricorso introduttivo, e con vittoria di spese ed accessori di causa.

Il giudice disponeva la comparizione delle parti avanti a sé.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il G.L. riteneva la causa sufficientemente istruita per tabulas e matura per la decisione.

All'udienza dell'1.12.2016 il Giudice, in seguito alla discussione, decideva la causa dando immediata lettura del dispositivo in udienza

MOTIVI DELLA DECISIONE

La vertenza de quo attiene all'accertamento dell'asserito illegittimo e comunque inefficace trasferimento della lavoratrice ricorrente, dovendosi ritenere esaurita la fase cautelare ex art. 700 c.p.c. stante il ritiro "in autotutela" da parte del datore di lavoro del comunicato trasferimento della _____ in attesa della decisione del G.L. nella presente causa di merito. Del pari non attiene al presente giudizio l'indagine circa la ricorrenza dei presupposti eziologici e di configurabilità in an e quantum del danno alla persona allegato dalla difesa _____ e per la cui domanda parte ricorrente ha formulato riserva di agire in separato giudizio, come altrettanto è estraneo a petitum e causa petendi qualsivoglia accertamento in punto alla sopraggiunta risoluzione del rapporto di lavoro di cui parte _____ fa cenno in note conclusive attribuendo le sopraggiunte dimissioni della ricorrente al deteriorarsi del rapporto di fiducia tra datore e lavoratrice.

La domanda della ricorrente circa l'illegittimità ed inefficacia del licenziamento, e conseguente diritto al formale reintegro (le cui conclusioni sono ribadite da parte della difesa _____ pur alla luce delle sopraggiunte dimissioni) è fondata e, pertanto, deve essere accolta.

In primis risulta documentalmente provato l'inadempimento di _____ Spa all'impegno a garantire quel minimo inderogabile pattuito in sede di subentro nel contratto di appalto del servizio mensa con contestuale trasmissione priva dell'avvio del servizio a maggio 2015 dell'elenco dettagliato delle nuove condizioni individuali di assunzione per tutto il personale interessato.

Di fatto la _____ è stata assunta ed ha presto la propria opera come cuoca in inquadramento di IV livello ex CCLN Turismo per 36 ore, ma successivamente il

generico provvedimento di trasferimento comunicatole parrebbe essere fondato, a detta della . Spa da esubero del monte ore complessivo dell'unità CC di Parma.

Eppure per tabulas è emerso che all'epoca del comunicato trasferimento (ossia 24.7.2015) il servizio mensa al Comando Carabinieri di Via Fonderie in Parma era rimasto invariato in punto a numero di pasti (a pranzo e cena) se non addirittura aumentato, per essere poi ridotto solo dall'ottobre 2015. Addirittura la funzione della ricorrente all'interno del servizio mensa de quo, a seguito dell'imposto trasferimento datoriale, risulta essere stato svolto da altra lavoratrice con inquadramento contrattuale di livello inferiore, e ciò in ulteriore inadempimento all'impegno contrattuale di cui al subentro in appalto. In via conciliativa le parti prospettano differenti ed antitetiche manifestazioni di disponibilità alla riduzione dell'orario di lavoro in capo alla ricorrente, ma di questo non vi è prova. E' invece provato che all'atto della comunicazione (generica e come si dirà più avanti per tale effetto nulla ed inefficace) di trasferimento non ricorrevano i presupposti di quelle "esigenze organizzative" adottate dal datore di lavoro, né successivamente all'atto delle integrazioni e specifiche di motivazioni richieste, quella "esubero di monte ore relativo al diminuito numero di pasti da servire nella caserma".

In punto all'illegittimità del provvedimento di trasferimento, condivide questo Giudice la tesi interpretativa e normativamente fondata, secondo la quale occorre fornire una motivazione immediata e contestuale del provvedimento di trasferimento, comprovando detti motivi al fine di consentire al lavoratore un adeguato controllo – prima di una eventuale controversia giudiziale – circa la sussistenza delle ragioni produttive addotte da parte datoriale e per determinarne l'immutabilità delle addotte ragioni. Per analogia si è richiamato il disposto di cui all'rt. 2 Legge 604/66 in tema di licenziamento e conseguente onere di indicazioni della ragioni del trasferimento in caso di espressa richiesta del lavoratore. Parte Spa ritiene di aver assolto all'onere sulla medesima gravante, ma peraltro con indicazioni che per tabulas sono emerse contraddette ed infondate. Ad ogni buon conto, proprio per il richiamo per analogia alla normativa in tema di licenziamenti, va richiamato il disposto di cui alla riforma Fornero (L. 92/12) la quale prevede che da subito, ed in ogni caso, la comunicazione del

licenziamento debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato, pena l'inefficacia.

I riferimenti motivazionali di cui alla lettera 24.7.2015 di SpA sono dunque insufficienti in quanto generici e meramente ricalcanti la fattispecie astratta, come insufficienti e generici, oltre che come si è già detto infondati, sono i tardivi motivi esplicitati da parte datoriale nella lettera 11.8.2015.

Al contempo in punto a spese, benchè fondata la domanda principale, non si può non considerare la condotta comunque prudente di parte SpA in sede giudiziale, la quale per la fase cautelare ha provveduto autonomamente al ritiro del provvedimento di trasferimento e comunque, nella fase giudiziale di merito, ha ribadito disponibilità a concedere una riduzione dell'orario lavorativo alla ricorrente, pur non condividendo gli assunti difensivi della resistente, circa l'asserita mancanza di difficoltà della a trasferire il luogo di lavoro. E' infatti chiaro che per una lavoratrice con la situazione familiare allegata dalla difesa residente a diversi chilometri dalla città di Parma, sia oggettivamente difficoltoso se non ai limiti dell'insostenibilità, recarsi anche con mezzi pubblici, ad altra sede di lavoro distante oltre 60 km, senza contare le ripercussioni nei tempi del viaggio se non nei costi che parrebbe di capire SpA fosse disponibile a rifondere.

Le spese seguono la soccombenza, con integrale compensazione per la fase cautelare stante la cessata materia del contendere e comunque l'insussistenza del periculum, avendo la beneficiato, medio tempore, di periodo di malattia, sino al ritiro del provvedimento di trasferimento da parte del datore e poi sino alle successive dimissioni della lavoratrice, mentre, per la fase di merito, stante la particolarità delle questioni trattate e la condotta processuale delle parti, si ritiene equo compensare al 50% dette spese che si liquidano come da dispositivo che segue.

P.Q.M.

il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:

- Accoglie il ricorso, accertando e dichiarando la nullità nonché infondatezza ed invalidità del trasferimento impugnato, disponendo il formale reintegro della ricorrente presso a sede di lavoro di Parma, Comando Carabinieri, via delle Fonderie n. 10;
- Liquidata a favore di parte ricorrente spese di lite parzialmente compensate al 50%, ferma l'integrale compensazione delle spese relative alla fase cautelare, quantificando le competenze dunque già decurtate pari ad E.2.565,00, oltre 15% rimborso forfettario, Iva, Cpa ed anticipazioni per E.259,00.
- Termine per la motivazione in gg. 90.

Parma, 1 dicembre 2016.

Il G.L.

Dott. G. Monaco-got

